

Adeguamento per l'anno 2025 dello schema di convenzione tra INPS e Regione Lazio, di cui alla determinazione presidenziale n. 65 del 7 marzo 2017, per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale Lazio, dott. Vincenzo Damato, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 29 ottobre 2025

e

la Regione Lazio (di seguito "Regione") con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212 codice fiscale 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione Avv. Elisabetta Longo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 18 gennaio 2024, n. 25;

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

Visti

- l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a norma del quale *"Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2025 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;
- la Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, prorogata per l'annualità 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- la Convenzione stipulata nell'anno 2019 tra il Ministero già citato e la Regione Lazio, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra le stesse Parti in data 25 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, lett. h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogata per l'annualità 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la Convenzione sottoscritta in data 3 marzo 2021 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato tra le stesse Parti in data 4 febbraio 2021, per il biennio 2021-2022, prorogata per l'annualità 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- la Convenzione sottoscritta in data 17 marzo 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato tra le stesse Parti in data 13 febbraio, per il biennio 2023-2024;
- gli atti negoziali stipulati tra la Regione Lazio e l'INPS per il pagamento delle prestazioni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 a seguito dell'adozione, rispettivamente, delle determinazioni presidenziali nn. 65/2017 e 23/2018, della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 22/2019, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 37/2020, 79/2021 e 103/2022, della determinazione commissariale n. 9/2023, nonché delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 27/2024 e 82/2024;
- la Convenzione sottoscritta in data 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, in attuazione, per l'annualità 2025, del Protocollo d'intesa per il biennio 2025-2026 stipulato tra le stesse Parti in data 24 marzo 2025, con la quale sono assegnate alla medesima Regione, in via straordinaria, risorse pari a euro 90.656,93 (novantamila seicentocinquante e 93/100) del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, a titolo di cofinanziamento, nella misura del 40% della spesa annuale prevista per il pagamento degli assegni ASU/ANF a favore di n. 27 lavoratori provenienti dal bacino, di pertinenza regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- la Convenzione sopra citata che, in relazione all'annualità 2025, ha previsto la spesa necessaria alla copertura degli assegni ASU e ANF a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nella Regione Lazio in attività socialmente utili, in complessivi

euro 226.642,32 (duecentoventiseimilaseicentoquarantadue/32), ripartito nella misura pari al 40% a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione per un importo di euro 90.656,93 (novantamilaseicentocinquantasei/93) e nella misura del restante 60% a totale carico della Regione Lazio per un importo pari ad euro 135.985,39 (centotrentacinquemilanovecentottantacinque/39), con riferimento ai 27 lavoratori socialmente utili attivi nel bacino della Regione Lazio, come risulta in dettaglio nel seguente prospetto:

Nr. LSU 2025	ASU quota 40% MLPS	Stima ANF quota 40% MLPS	Totale ASU/ANF quota 40% MLPS
27	€ 90.386,93	€ 270,00	€ 90.656,93
	ASU quota 60% LAZIO	Stima ANF quota 60% LAZIO	Totale ASU/ANF quota 60% LAZIO
	€ 135.580,39	€ 405,00	€ 135.985,39
	TOTALE ASU	TOTALE ANF	TOTALE ASU/ANF
	€ 225.967,32	€ 675,00	€ 226.642,32

- l'articolo 2 della medesima Convenzione il quale prevede che la Regione Lazio, attraverso apposita convenzione, si impegni a trasferire direttamente all'Inps la quota parte complessiva di competenza;
- il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1284 del 29 aprile 2025 – registrato dagli Organi di controllo – che ha approvato la predetta Convenzione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento UE");
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

considerato che

- per l'annualità 2025, l'importo a carico della Regione Lazio è stato quantificato in euro 135.985,39 (centotrentacinquemilanovecentottantacinque/39) di cui euro 135.580,39 (centotrentacinquemilacinquecentottanta/39) per assegno ASU e 405,00 (quattrocentocinque/00) per assegno ANF, come evidenziato nel prospetto sopra riportato;

- per la Regione Lazio il numero dei Lavoratori Socialmente Utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n. 27 lavoratori;
- l'INPS procederà ai pagamenti in favore dei beneficiari solo dopo che la Regione Lazio avrà precostituito la provvista economica necessaria – riferita alla quota a suo carico - inerente alle somme da corrispondere;
- con nota prot. n. 3977 del 13 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per l'annualità 2025 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- con nota prot. n. 2431 del 18 marzo 2025, l'Istituto ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, per il 2025, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 697,43, quello dell'assegno annuo pro-capite per il nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 25,00, mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni, da corrispondere all'INPS è pari ad euro 72,48 annui per ciascun lavoratore socialmente utile;
- è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regione Lazio stabiliscono che il presente atto decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017 - già prorogata per le annualità successive fino al 31 dicembre 2024 - secondo le modalità indicate nel medesimo atto negoziale per quanto non modificato con la presente Convenzione.
2. I pagamenti sono erogati, secondo le modalità già utilizzate nel 2024, con l'adeguamento, per l'anno 2025, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, riferita al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza per gli importi stabiliti dal Ministero e con l'adeguamento del costo di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni, comunicato con la suddetta nota INPS n. 2431 del 18 marzo 2025.
3. Le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi

e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, per i servizi resi da INPS alla Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina.

INPS

Regione Lazio

**ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO**

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione – rappresentata dalla Direttrice Regionale, Avv. Elisabetta Longo, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice";
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

CONSIDERATO

- che l'articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (...) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.*

- (...) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
 - *che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
 - *che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
 - *che l'articolo 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*
 - *che l'art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.*

PREMESSO

- *che la Regione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra la*

Regione e l'INPS per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000;

- che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

INPS, rappresentato dal Direttore Regionale Lazio, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ARTICOLO 1

Compiti del Responsabile del trattamento

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - di cui al punto 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive

comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.
- 2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ARTICOLO 3

Persone autorizzate al trattamento

- 1.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

- 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudentiali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha

designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

ARTICOLO 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8

Ulteriori disposizioni

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento

Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico